

Delibera n. 138/99 (adottata il 20 settembre 1999)

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI GENERALI AFFERENTI AL SISTEMA ELETTRICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 1999,

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori, e che la misura di tale corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 del medesimo articolo ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;

- l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità, siano individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonché le attività connesse e conseguenti; e inoltre che l'Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, tra l'altro definendo la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, in misura decrescente in rapporto ai consumi di energia;

Visti l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, l'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, con cui sono state riconosciute speciali condizioni tariffarie ad utenti o categorie di utenti;

Visto l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), con cui si dispone che l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE) pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, Serie generale, n. L 27/20 del 30 gennaio 1997, ed in particolare l'articolo 24 della medesima direttiva;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ed in particolare gli articoli 87 e 88 dello stesso;

Visto il decreto legislativo n. 79/99 ed in particolare gli articoli 1, 3, commi 10, 11 e 12, e 13, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989, 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990, e 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 e loro successive modificazioni e integrazioni (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90, e n. 6/92);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 16 febbraio 1996, con cui sono state riconosciute speciali condizioni tariffarie alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 57/97, con cui è stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 (di seguito: delibera dell'Autorità n. 57/97);

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;

Visto il documento "Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi incagliati ("stranded costs")" predisposto dalla Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione multilaterale di Stati membri sugli aiuti di Stato organizzata a Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri per la definizione dei costi incagliati ammissibili ai fini del riconoscimento di aiuti da parte degli Stati membri;

Viste le decisioni della Commissione europea dell'8 luglio 1999 (C 1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'articolo 24 della direttiva europea 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha respinto le richieste di regime transitorio che comportavano misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi incagliati affermando che tali misure esulano dal campo di applicazione dell'articolo 24 della direttiva europea 96/92/CE e vanno analizzate nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europee in materia di aiuti di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'Enel Spa, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e delle relative modalità di attuazione;

Visto il documento dell'Autorità "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato" (Allegato n. 3 a PROT. AU/99/190) diffuso in data 6 settembre 1999;

Considerato che la transizione ad un regime concorrenziale nella generazione di energia elettrica potrà determinare, rispetto all'attuale situazione e ordinamento tariffario, una maggiore valorizzazione dell'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici e non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90, e n. 6/92, e che tale maggiore valorizzazione, qualora lasciata a beneficio delle suddette imprese produttrici-distributrici, imporrebbe un maggiore onere sui clienti vincolati;

Considerato che per gli impianti diversi da quelli di cui al precedente considerato, la transizione ad un regime concorrenziale nella generazione di energia elettrica non determina una maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, dal momento che in precedenza a tale energia era riconosciuto un contributo ai costi di energia o un contributo definito in applicazione del criterio del costo evitato di combustibile;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 31 agosto 1999, ha consegnato agli uffici dell'Autorità, nel corso di un riunione convocata dallo stesso Ministero, un documento intitolato "Società gestione impianti nucleari. Valutazione del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 11 del d.lgs. n.79/99" redatto dall'Enel Spa;

Considerato che non è stato possibile acquisire elementi sufficienti per la definizione di criteri di quantificazione degli oneri relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico nonché degli oneri relativi alla realizzazione di obiettivi specifici di tutela ambientale;

Ritenuto che:

- la previsione di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 79/99 sia complementare di quella di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, da un lato consentendo l'imposizione di prestazioni patrimoniali funzionali al finanziamento di finalità generali a carico anche dei clienti idonei e di soggetti diversi dai clienti finali, dall'altro lato contemplando specifici presupposti per tale forma di imposizione, quali le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonché le attività connesse e conseguenti, in quanto svolte dalla società costituita a tal fine dall'Enel Spa a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99;
- una parte delle prestazioni patrimoniali funzionali a finalità generali previste nell'ambito del nuovo ordinamento tariffario del settore dell'energia elettrica a cui si riferisce il procedimento avviato con la delibera dell'Autorità n. 57/97, debba essere posta a carico degli utenti dei servizi di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale al fine di distribuirne equamente l'onere su tutti gli utenti del sistema elettrico nazionale;
- tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico debba rientrare anche l'eliminazione delle conseguenze economiche distorsive che si producono in virtù del solo cambiamento del regime giuridico di esercizio delle attività del settore dell'energia elettrica conseguente all'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, in analogia a quanto previsto sia dal richiamato articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95, in

forza del quale, nella applicazione del metodo del “price cap” si deve fare riferimento, tra l’altro, ai costi derivanti da eventi imprevedibili o da cambiamenti del quadro normativo, sia dalla stessa direttiva 96/92/CE;

- tra le conseguenze attese del cambiamento di regime giuridico conseguente all’attuazione della direttiva europea 96/92/CE debbano essere considerati sia i costi sostenuti dalle imprese produttrici-distributrici e non recuperabili per la erosione della loro quota di mercato o per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica, nei limiti dei criteri di definizione a tal fine elaborati dalla Commissione europea (cosiddetti costi incagliati), sia l’incremento del costo dell’energia elettrica per i clienti finali derivante dalla maggiore valorizzazione, rispetto all’attuale ordinamento tariffario, di parte dell’energia prodotta dalle imprese produttrici-distributrici;

- la maggiore valorizzazione di cui al precedente ritenuto si determini con riferimento all’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di proprietà di imprese produttrici-distributrici alla data del 19 febbraio 1997, e non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92;

- sia necessario, al fine di riconoscere i soli costi effettivamente non recuperabili a seguito della attuazione della direttiva europea 96/92/CE, fare riferimento anche ai livelli produttivi degli impianti ammessi al meccanismo di compensazione in rapporto alla produzione totale delle imprese produttrici-distributrici beneficiarie, nonché agli acquisti e vendite di energia elettrica delle imprese stesse;

- sia opportuno che il meccanismo di reintegrazione dei cosiddetti costi incagliati non pregiudichi l’ordinato sviluppo del mercato dell’energia elettrica e che, in particolare, non induca comportamenti restrittivi della concorrenza da parte delle imprese aventi diritto;

- per la definizione dei criteri di quantificazione degli oneri relativi alle attività di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99, all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico, nonché degli oneri relativi alla realizzazione di obiettivi specifici di tutela ambientale, siano necessari approfondimenti ed analisi ulteriori;

DELIBERA

Di proporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, l’adozione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del seguente provvedimento avente ad oggetto l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico:

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento:
- a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b) per direttiva europea 96/92/CE si intende la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 - c) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
 - d) per deliberazione dell'Autorità n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato;
 - e) per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita;
 - f) per impianti già realizzati alla data del 19 febbraio 1997 si intendono gli impianti di generazione dell'energia elettrica già entrati in esercizio a quella data o quelli per i quali, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione.

Articolo 2 Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico

- 2.1 Costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:
- a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nei commi 0 e 0 del presente articolo e nei commi da 0 a 0 del successivo articolo 3, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;
 - b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità di imprese produttrici-distributrici e non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, come definita dal successivo articolo 3, comma 0;

- c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, in quanto svolte dalla società costituita a tal fine dall'Enel Spa a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99;
- d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
- e) i costi derivanti dalla realizzazione di obiettivi specifici di tutela ambientale;
- f) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.

2.2 Con riferimento al precedente comma 0, lettera a), è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a partire dall'anno 2000, unicamente la reintegrazione dei:

- a) costi relativi ad impianti di generazione dell'energia elettrica, localizzati sul territorio nazionale, già realizzati alla data del 19 febbraio 1997 e di proprietà, alla stessa data, di imprese produttrici-distributrici e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributtrice da atti di normazione o di programmazione primaria;
- b) maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione delle attività di atterraggio e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE.

2.3 Con riferimento al precedente comma 0, lettera a), non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 Quantificazione di oneri generali afferenti al sistema elettrico

3.1 La quantificazione della quota dei costi di cui al precedente articolo 2, comma 0, lettera a), viene effettuata annualmente a consuntivo sulla base delle seguenti formule:

- a) nel caso dei costi di cui al precedente articolo 2, comma 0, lettera a), per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici per le quali ricorrano i presupposti definiti nella medesima disposizione, come:

$$CNR = RR - \sum_{J=1}^6 V^J * E_J$$

dove:

- CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non può essere recuperato;
- RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato dall'Autorità, con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al successivo comma 0;
- V^J rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo quanto previsto al successivo comma 0;
- E_J rappresenta il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, come definito al successivo comma 0;

con $J = 1, \dots, 6$, sono indicati i sei bimestri dell'anno;

- b) nel caso dei costi di cui al precedente articolo 2, comma 0, lettera b), come:

$$CNR = CR * G$$

dove:

- CNR rappresenta la quota dei costi che non può essere recuperata;
- CR rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attività di atterraggio e rigassificazione, come definiti dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 novembre 1999;
- G rappresenta la quantità di gas naturale importato nell'anno dalla Nigeria sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

3.2 Ai fini della determinazione, per ciascun impianto di generazione, del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di produzione di cui al precedente comma 0, lettera a), l'Autorità considera:

- a) i costi operativi dell'impianto;
- b) la remunerazione sulla quota del capitale investito attribuibile all'impianto;
- c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto.

3.3 L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa produttrice-distributtrice

è ottenuto come somma algebrica dei costi non recuperabili CNR, di cui al precedente comma 0, lettera a), e delle liquidazioni a titolo definitivo di cui al successivo comma 0, con riferimento agli impianti di cui al precedente comma 0, lettera a), nella disponibilità dell'impresa stessa. Qualora il suddetto ammontare complessivo risulti, in un anno, negativo, lo stesso ammontare viene portato in deduzione dei costi non recuperabili quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.

- 3.4 La quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi V^J di cui al precedente comma 0, lettera a), viene determinata, per ciascun bimestre, come differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice, determinata secondo quanto previsto al successivo comma 3.5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto.
- 3.5 La valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice è ottenuta, in ciascun bimestre, come valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica ceduta dalla medesima impresa nei suddetti periodi.
- 3.6 Salvo quanto previsto al successivo articolo 4, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale è determinato con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, secondo modalità fissate dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 3.7 Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 3.4, con proprio provvedimento l'Autorità potrà fissare, per ciascuna impresa produttrice-distributrice, un valore minimo per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, da utilizzarsi in luogo del valore medio ponderato di cui al precedente comma 0, qualora tale valore medio ponderato risulti, in un bimestre, inferiore al suddetto valore minimo.
- 3.8 Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al precedente comma 0, lettera a), è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come:

$$D = P / M$$

dove:

- P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonché dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
- M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al precedente articolo 2, comma 0, lettera a).

3.9 Nel caso di cessione degli impianti di generazione di cui al precedente articolo 2, comma 0, lettera a), vengono liquidati a titolo definitivo, a favore del cedente, costi non recuperabili, relativamente all'impianto ceduto, in misura pari ad una quota della differenza, se positiva, tra il valore contabile dell'impianto, come risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio precedente la cessione, al netto dell'ammortamento calcolato sulla base di aliquote economico-tecniche, e il valore di cessione dell'impianto. La suddetta quota, comunque non superiore ad 1, è pari al rapporto tra la durata del periodo intercorrente fra la data di cessione dell'impianto e il 31 dicembre 2006, e la durata del residuo periodo di ammortamento dell'impianto ceduto calcolato sulla base di aliquote economico-tecniche, e determinato dall'Autorità su richiesta del soggetto cedente.

3.10 La maggiore valorizzazione di cui precedente articolo 2, al comma 0, lettera b), è pari, per l'anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, alla differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorità.

3.11 Quanto disposto al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera b) si applica anche nel caso di successivi trasferimenti della proprietà o della disponibilità degli impianti ivi considerati.

Articolo 4 Disposizioni transitorie

In via transitoria, fino a quando non avrà raggiunto piena operatività il sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, di cui al precedente articolo 3, comma 0 e 3.10, è determinato dall'Autorità tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali.

- La presente proposta viene trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i seguiti di competenza.